



STUDIO ANSALDI & ASSOCIATI

Marco Analdi - Antonella Bolla
CONSULENZA FISCALE E DEL LAVORO

SEGUICI SU



www.ansaldiassociati.it

www.marcoansaldicommercialista.it

25.01.2018

INFORMATIVA FISCALE DEL 25 GENNAIO 2018

Con la presente informativa presentiamo una rassegna delle principali novità introdotte nel nostro ordinamento in materia fiscale e del lavoro.

- IN GAZZETTA LA CONVERSIONE DEL DECRETO FISCALE pag. 2
- IPER AMMORTAMENTO pag. 4
- ACCORDO PER IL CREDITO pag. 4
- MUD - approvato il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale pag. 4
- TASSO LEGALE DI INTERESSE: DAL 2018 PASSA AL 0,3% pag. 4
- CREDITO DI IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI pag. 5
- LE NUOVE TABELLE ACI PER IL 2018 pag. 6
- LA DETRAZIONE IVA DAL 2018 pag. 6
- AMPLIATA L'AGEVOLAZIONE DENOMINATA "ART BONUS" pag. 7
- SOLIDARIETA' DEL COMMITTENTE ESTESA ANCHE ALLA SUBFORNITURA pag. 8
- ISTRUTTORIA SEMPLIFICATA PER LA VIDEOSORVEGLIANZA pag. 8
- NUOVE DISPOSIZIONI 2018 SUL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO pag. 9
- SETTORI E PROFESSIONI AD ALTA DISPARITÀ UOMO/DONNA pag. 9
- REDDITO DI INCLUSIONE (REI) pag.10
- BANDO ISI 2017 pag.10
- COMMERCIALIZZAZIONE DI BENI NON CONFORMI pag.11

Lo studio resta a disposizione per gli approfondimenti del caso.

IN GAZZETTA LA CONVERSIONE DEL DECRETO FISCALE

È stata pubblicata, sulla G.U. n. 284 del 5 dicembre 2017, la L. 172/2017, di conversione del D.L. 148/2017 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, meglio noto come “Collegato fiscale alla Legge di Bilancio per il 2018”.

Di seguito, si sintetizzano i principali interventi a impatto lavoristico.

Articolo	Contenuto
Articolo 1	<p>Riapertura definizione agevolata dei ruoli</p> <p>Viene previsto che i termini di pagamento delle rate (luglio, settembre e novembre 2017), di cui all’articolo 6, comma 3, lettera a), D.L. 193/2016, siano prorogati al 7 dicembre 2017, mentre quelli di cui alla lettera b) vengano posticipati al mese di luglio 2018, rispetto all’originaria scadenza dell’aprile 2018.</p> <p>In sede di conversione sono state introdotte ulteriori novità, in quanto possono essere estinti anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione:</p> <p>a. dal 2000 al 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che non sono stati oggetto di dichiarazioni rese ex articolo 6, comma 2, D.L. 193/2016; - compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non è stato ammesso alla definizione agevolata esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016; <p>b. dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.</p> <p>Ai fini della definizione deve essere presentata apposita dichiarazione nel termine del 15 maggio 2018.</p> <p>Sulle somme dovute per la definizione si applicano, a decorrere dal 1° agosto 2018, gli interessi, e il pagamento, può essere effettuato in un numero massimo di 5 rate consecutive di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.</p>
Articolo 2	<p>Sospensione obblighi tributari zone dell’alluvione di Livorno</p> <p>Vieni prevista la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall’articolo 29, D.L. 78/2010, scadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017 e il 30 settembre 2018.</p>
Articolo 8-bis	<p>Regime fiscale lavoratori reimpatriati</p> <p>Vengono prorogati al quadriennio 2017-2020 le agevolazioni fiscali previste per i lavoratori reimpatriati di cui alla L. 238/2010.</p>

<p>Articolo 19-<i>octies</i></p>	<p>Modalità proroga, nel limite di 60 giorni, obblighi dichiarativi e comunicativi</p> <p>Viene previsto che i termini di adempimento relativi a dichiarazioni e comunicazioni relative a tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, potranno essere prorogati, attraverso un provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate, emanato di concerto con il Mef. Resta inteso che tali proroghe potranno essere azionate esclusivamente in presenza di eventi o circostanze che rendano difficile la regolare e tempestiva esecuzione degli adempimenti.</p> <p>Tale modalità di proroga può rinviare gli adempimenti per un periodo congruo, al massimo di 60 giorni.</p>
<p>Articolo 19-<i>novies</i></p>	<p>Assicurazione professionale obbligatoria avvocati</p> <p>Viene modificata la previsione di cui all’articolo 12, L. 247/2012 inerente l’obbligo di copertura assicurativa degli infortuni, eliminando tale obbligo per i danni derivanti alla propria persona.</p>
<p>Articolo 19-<i>quaterdecies</i></p>	<p>Equo compenso</p> <p>Viene introdotto il nuovo articolo 13-<i>bis</i> nell’alveo della L. 247/2012, riconoscendo, al comma 1, un equo compenso in riferimento ai rapporti professionali degli avvocati, regolamentati da convenzioni, con istituti creditizi e assicurativi e imprese non definibili quali PMI, quando tali convenzioni sono stipulate in via unilaterale da parte delle imprese come sopra definite. Il successivo comma 3 introduce una presunzione di unilaterialità, salvo prova contraria, di tali convenzioni. L’articolo 13-<i>bis</i>, al comma 2, definisce equo il compenso determinato nelle convenzioni soprarichiamate quando è proporzionato alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, avendo a riguardo i parametri di cui al regolamento del Ministero di giustizia emanato ai sensi dell’articolo 13, sempre L. 247/2012. Con i commi successivi vengono, inoltre, definiti i concetti di clausola vessatoria.</p> <p>L’articolo 13-<i>bis</i> è applicabile, in quanto compatibile, anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all’articolo 1, L. 81/2017, anche iscritti a ordini e collegi, i cui parametri sono definiti da decreti ministeriali.</p>
<p>Articolo 20</p>	<p>Detrazioni affitti studenti universitari</p> <p>Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 15, comma 1, lettera i-<i>sexies</i>), Tuir, per i soli periodi d’imposta 2017 e 2018, i canoni di locazione relativi agli studenti universitari fuori sede risultano detraibili anche se riferiti a immobili ubicati nella medesima Provincia di residenza, a condizione, tuttavia, che distino dalla famiglia almeno 100 km, abbattuti a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.</p>

IPER AMMORTAMENTO

L'Agenzia delle entrate ha fornito nuove precisazioni sulla disciplina dell'*iper* ammortamento: le attrezzature e gli altri beni strumentali non possono essere inclusi autonomamente in alcune delle categorie di beni agevolabili, con l'unica eccezione che riguarda i beni che sono accessori strettamente indispensabili alla ordinaria dotazione del bene principale.

Non può essere in ogni caso considerato rilevante il costo della perizia giurata (o dell'attestazione) di conformità.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, l'Agenzia delle entrate, oltre a rimandare alla circolare n. 547750 del Ministero dello Sviluppo economico, specifica che devono essere soddisfatti entro il termine di chiusura del periodo di imposta a partire dal quale l'impresa intende avvalersi dell'agevolazione.

ACCORDO PER IL CREDITO

Firmata la proroga della validità dell'accordo dal 31 dicembre 2017 al 31 luglio 2018

L'ABI ha concordato con le altre parti firmatarie dell'Accordo per il Credito 2015 la proroga al 31 luglio 2018 di tutte le misure firmate dalle Associazioni di rappresentanza delle imprese, tra le quali la sospensione del pagamento delle quote capitale delle rate dei mutui e dei *leasing*.

Le richieste di attivazione delle misure potranno quindi essere presentate dalle imprese fino al 31 luglio 2018.

Per le banche che hanno già aderito all'Accordo per il Credito 2015, l'adesione alla proroga si intende tacitamente acquisita, salvo formale disdetta da comunicare all'ABI.

MUD - approvato il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale

È stato pubblicato il nuovo modello di dichiarazione ambientale da utilizzare per le dichiarazioni da presentare entro il **30 aprile 2018** con riferimento all'anno precedente.

Per il 2018 si è considerato di adottare un nuovo modello di dichiarazione ambientale così da poter acquisire i dati relativi ai rifiuti da tutte le categorie di operatori, in attuazione della più recente normativa europea.

TASSO LEGALE DI INTERESSE: DAL 2018 PASSA AL 0,3%

Con il Decreto datato 13 dicembre 2017, pubblicato sulla G.U. 15 dicembre 2017, n. 292, il Ministero dell'economia e delle finanze (Mef) ha stabilito che:

"la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284, cod. civ. è fissata allo 0,3% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2018".

Di conseguenza a far data dallo scorso 1° gennaio 2018 il tasso di interesse legale passa dallo 0,1% allo 0,3%.

CREDITO DI IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI INCREMENTALI CON ISTANZA ENTRO IL 31 MARZO 2018

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della L. 172/2017, che ha convertito il D.L. 148/2017, è definitivo il quadro normativo del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, anche *on line*, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale, introdotto dall'articolo 57-bis, D.L. 50/2017.

Per il primo periodo di applicazione, ossia dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, l'agevolazione spetta per le spese di pubblicità effettuate sulla stampa, incrementali rispetto a quelle sostenute dal **24 giugno 2016 al 31 dicembre 2016**.

Dal 1° gennaio 2018 il credito di imposta spetta anche per le spese di pubblicità effettuate sulle emittenti radio-televisive, incrementali rispetto a quelle sostenute nel 2017.

Gli investimenti ammissibili e i soggetti beneficiari

Sono ammissibili al credito di imposta gli investimenti riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, ovvero nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Le pubblicità devono essere effettuate su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale o presso il Registro degli operatori di comunicazione dotate del direttore responsabile.

L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

Possono beneficiare del credito di imposta i soggetti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali: il contributo sotto forma di **credito di imposta è pari al 90%** degli investimenti pubblicitari incrementali rispetto all'anno precedente per le microimprese, le pmi e le *start up* innovative ovvero al **75%** per le altre imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali.

Il calcolo del contributo e la presentazione della domanda

La disciplina di tutti gli aspetti non direttamente regolati dalla legge è demandata a un regolamento attuativo che ad oggi non è ancora stato emanato: lo scorso 24 novembre 2017 il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito alcune anticipazioni dei contenuti dell'atteso regolamento, che in ogni caso sarà emanato entro la fine di febbraio.

I soggetti interessati dovranno presentare una istanza telematica su apposita piattaforma messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate entro il **31 marzo 2018**, per fruire del credito di imposta sugli investimenti incrementali effettuati sulla stampa dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, rispetto a quelli sostenuti nel periodo di imposta precedente sui media analoghi (quindi, il raffronto non va effettuato per le spese sostenute sullo stesso giornale ma sulla totalità degli investimenti effettuati su giornali quotidiani e periodici, anche *on line*, locali e nazionali).

LE NUOVE TABELLE ACI PER IL 2018

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 63) sono state pubblicate le *“Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’Aci – articolo 3, comma 1, D.Lgs. 314/1997”*, in vigore dal 1° gennaio 2018. I costi chilometrici individuati in alcune delle predette tabelle vanno utilizzati per determinare il *fringe benefit* riconosciuto al dipendente o all’amministratore che dispone, a uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta, della autovettura aziendale.

Fringe benefit e uso promiscuo ai dipendenti

La determinazione del *fringe benefit* “convenzionale” risulta utile in particolare per gestire le conseguenze fiscali delle vetture in uso promiscuo ai dipendenti: si tratta di una fattispecie di sicuro interesse in quanto esse beneficiano della deduzione dei costi nella misura del 70%, peraltro senza limiti superiori al costo di acquisizione della vettura stessa.

L’articolo 51, comma 4, lettera a), D.P.R. 917/1986 dispone che da tale utilizzo si venga a generare in capo al dipendente un *benefit* convenzionale per l’utilizzo privato, calcolato sulla base di percorrenza convenzionale annua di 4.500 km:

“per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettera a), c) e m), D.Lgs. 285/1992, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile Club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente”.

LA DETRAZIONE IVA DAL 2018

Con l’approvazione definitiva della Legge di bilancio per il 2018 è sfumata la possibilità di correggere le attuali regole della detrazione dell’Iva assolta sulle fatture di acquisto dal 2017.

Come noto, infatti, la norma ora prevede che la suddetta detrazione debba essere esercitata, al più tardi, nella dichiarazione Iva dell’anno in cui la stessa imposta si è resa esigibile. **Ciò significa, dunque, che una fattura di acquisto datata 2017 impone l’esercizio della detrazione entro e non oltre il 30 aprile 2018**, data di scadenza della presentazione della dichiarazione annuale Iva per il 2017.

Inoltre, i soggetti che decidessero di anticipare la presentazione del modello a partire dal mese di febbraio 2018 (ad esempio, in quanto intendono richiedere il rimborso), dovranno inserire l’Iva degli acquisti nel quadro VF della dichiarazione entro quella stessa data.

Ciò determina evidenti complicazioni di ordine pratico per la gestione delle fatture datate 2017 giunte nel 2018 dopo la chiusura delle liquidazioni, che vanno superate decidendo quali regole di comportamento assumere.

AMPLIATA L'AGEVOLAZIONE DENOMINATA "ART BONUS"

Con la L. 175/2017 il Legislatore ha rivisto le agevolazioni a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali nel settore dello spettacolo, ci riferiamo in particolare all'*Art Bonus* introdotto con l'articolo 1, D.L. 83/2014.

L'Art Bonus e soggetti eroganti

La forma della agevolazione è quella del **credito di imposta nella misura del 65% delle somme erogate a favore degli enti culturali.**

Deve trattarsi di erogazioni in denaro aventi il fine di favorire la manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, destinate al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura pubblica ovvero dirette alla realizzazione di nuove strutture o al restauro di quelle esistenti.

L'agevolazione può essere fruita da:

- persone fisiche;
- soggetti titolari di reddito d'impresa;
- società di capitali;
- società di persone;
- enti non commerciali.

Nella determinazione del credito devono essere rispettati in ogni caso specifici limiti massimi diversi a seconda del soggetto erogante:

persona fisica			
società semplice	15% del reddito imponibile		
soggetto titolare di reddito d'impresa	5 dei ricavi*		
ente non commerciale	erogazioni nell'ambito commerciale	effettuate nell'attività	5‰ dei ricavi
	erogazioni liberali nell'ambito istituzionale	effettuare nell'attività	15% del reddito imponibile

*di cui agli articoli 85 e 57, Tuir

Utilizzo del credito di imposta

Il credito calcolato come sopra va ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è utilizzabile:

per le persone fisiche ed enti non commerciali	nel modello Redditi
per i titolari di reddito d'impresa	in compensazione nel modello F24

SOLIDARIETA' DEL COMMITTENTE ESTESA ANCHE ALLA SUBFORNITURA

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 254 del 6 dicembre 2017, ha chiarito che la responsabilità solidale del committente per retribuzioni e contribuzioni, ex articolo 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003, si applica non soltanto in caso di appalto e subappalto, come previsto dalla norma, ma anche nei confronti dei dipendenti delle aziende che operano con un **contratto di subfornitura** ex L. 192/1998.

Ciò in quanto la ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente – che è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale – non giustifica un'esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell'articolo 3, Costituzione) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura un'attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento.

ISTRUTTORIA SEMPLIFICATA PER LA VIDEOSORVEGLIANZA A DIFESA DEL PATRIMONIO AZIENDALE

Si informa che l'INL, con nota n. 299 del 28 novembre 2017, ha fornito importanti chiarimenti alle imprese che intendono procedere all'installazione di impianti di allarme o antifurto dotati anche di videocamere o fotocamere, che si attivano, automaticamente, in caso di intrusione da parte di terzi all'interno dei luoghi di lavoro.

L'installazione di tali impianti, finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale, prevedendo comunque la presenza di videocamere o fotocamere, rappresenta una fattispecie rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, L. 300/1970, ed è soggetta pertanto alla preventiva procedura di accordo con Rsa o Rsu ovvero all'autorizzazione da parte dell'INL.

In caso di richiesta di autorizzazione alle ITL competenti, tali sistemi di videosorveglianza, essendo evidentemente finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale, trovano la loro legittimazione nella previsione di cui al primo comma del citato articolo 4.

Qualora le videocamere o fotocamere si attivino esclusivamente con l'impianto di allarme inserito, non sussiste alcuna possibilità di controllo "preterintenzionale" sul personale e, pertanto, non vi sono motivi ostativi al rilascio del provvedimento.

Conseguentemente, in relazione all'evidente esigenza di celerità nell'attivazione dei predetti impianti, le sedi dell'Ispettorato saranno tenute a rilasciare il provvedimento autorizzativo in tempi assolutamente rapidi stante l'inesistenza di qualunque valutazione istruttoria.

NUOVE DISPOSIZIONI 2018 SUL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

Con l'intervento del D.Lgs. 151/2015, parte della complessiva riforma che passa sotto il nome di *Jobs Act*, fu rivisto un aspetto del collocamento obbligatorio, L. 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), con riguardo alle aziende di minori dimensioni.

Come noto, l'articolo 3, L. 68/1999, prevede, tra le altre ipotesi, che sia collocato in via obbligatoria un lavoratore disabile in aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti. In precedenza, tale disposizione era derogata da un comma successivo del medesimo articolo, laddove veniva specificato che tale obbligo non sorgeva immediatamente, ma *"solo in caso di nuova assunzione"*.

Lo stesso regime di favore era previsto per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione.

Con la novella posta dal D.Lgs. 151/2015, tale deroga è stata espunta dal testo normativo, inizialmente a far data dal 2017, poi con decorrenza prorogata al 1.1.2018.

Col nuovo anno, quindi, le realtà aziendali aventi una forza lavoro compresa tra i 15 e i 35 lavoratori, dovranno provvedere, se non già in forza, all'assunzione di un soggetto disabile. Tale obbligo, dunque, non sarà più legato a un'eventuale nuova assunzione, ma sorgerà *ex lege* con il 1° gennaio 2018.

SETTORI E PROFESSIONI AD ALTA DISPARITÀ UOMO/DONNA

Si comunica che il D.I. 10 novembre 2017 ha individuato, per l'anno 2018, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, ai fini dell'applicazione degli incentivi all'assunzione di cui all'articolo 4, commi 8-11, L. 92/2012.

Il decreto è particolarmente importante al fine di definire le categorie dei lavoratori con diritto all'agevolazione prevista dalla L. 92/2012.

Quest'ultima norma ha previsto il riconoscimento di incentivi a coloro che assumono donne di qualsiasi età, prive di impiego regolamento retribuito da almeno 6 mesi, appartenenti a settori/professioni in cui il tasso di disparità uomo-donna superi almeno del 25% la disparità media.

Il predetto decreto, a titolo esemplificativo, ha individuato:

- tra i settori: agricoltura; industria (costruzioni; industria estrattiva; acqua e gestione rifiuti; industria energetica, industria manifatturiera); servizi (trasporto e magazzinaggio; informazione e comunicazione; servizi generali della P.A.);
- tra le professioni: i militari delle forze armate; i conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento; gli artigiani e gli operai specializzati dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici; gli imprenditori, amministratori e direttori di grandi azienda; gli agricoltori e gli operai specializzati dell'agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia; etc..

REDDITO DI INCLUSIONE (REI)

Si ricorda che è attivo il Reddito di inclusione, la nuova misura unica di contrasto alla povertà che, dal 1° dicembre 2017, le famiglie in possesso dei requisiti familiari ed economici previsti possono richiedere presso il proprio Comune di residenza o eventuali altri punti di accesso indicati dai Comuni stessi.

Il modulo di domanda è reperibile sia sul sito *internet* dell'Inps che su quello del Ministero del lavoro.

Con la circolare n. 172/2017 l'Inps ha illustrato il Rei e ora, con il messaggio n. 4811/2017, ha fornito le prime istruzioni operative in merito alle modalità di presentazione e trasmissione della domanda e alla verifica dei requisiti di accesso alla misura.

Il Comune, anche per il tramite dei punti di accesso, ha il compito di trasmettere le informazioni contenute nel modulo di domanda, comprensive del codice fiscale del richiedente, in assenza del quale le richieste non possono essere esaminate dall'Inps.

Entro 5 giorni lavorativi dalla trasmissione della domanda da parte del Comune, l'Istituto dovrà verificare gli altri requisiti di accesso, non già oggetto di verifica da parte del Comune.

Il Rei, in generale, prevede un sostegno economico (per un massimo di circa 485 euro mensili, per le famiglie più numerose) accompagnato da servizi personalizzati per l'inclusione sociale e lavorativa. Il sostegno economico varia in base al numero dei componenti il nucleo familiare e alle risorse di cui la famiglia dispone per soddisfare i bisogni di base.
Il beneficio viene concesso dall'Inps per un periodo massimo di 18 mesi.

Un volta goduta per intero la prestazione, una nuova domanda può essere presentata solo dopo 6 mesi dalla cessazione del godimento della prestazione; in questo caso la durata è di 12 mesi.

BANDO ISI 2017

L'Inail, attraverso la pubblicazione di singoli Avvisi pubblici regionali/provinciali, finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'Avviso pubblico Isi 2017 ha l'obiettivo di incentivare:

- le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori;
- le microimprese e le piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli per l'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, ridurre il livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali, ciò al fine di soddisfare l'obiettivo del miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione assicurando, al contempo, un miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.

Fondi a disposizione

L'Inail mette a disposizione 249.406.358 euro suddivisi in 5 Assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari e secondo le modalità di cui all'Avviso pubblico Isi 2017.

I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento delle risorse finanziarie, secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande.

Il contributo viene erogato in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell'Iva e varia in base all'asse di finanziamento. Nell'Avviso pubblico Isi 2017 sono specificati i parametri e gli importi minimi e massimi finanziabili.

Soggetti destinatari

Destinatarie del finanziamento sono le imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale e iscritte alla CCIAA. Per i progetti finalizzati alla riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (Asse 2) posso partecipare anche gli Enti del terzo settore in possesso dei requisiti di cui all'Avviso pubblico Isi 2017.

Accesso alla procedura *on line*

La domanda deve essere presentata in modalità telematica, con successiva conferma attraverso l'apposita funzione di *upload*/caricamento presente nella procedura per la compilazione della domanda *on line*, come specificato negli avvisi regionali.

Sul sito www.inail.it – Accedi ai servizi *on line* – le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli avvisi regionali.

Gli avvisi regionali con i relativi allegati sono disponibili sul sito dell'Inail.

COMMERCIALIZZAZIONE DI BENI NON CONFORMI E NORME DI SICUREZZA

La Commissione per gli interpellati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con l'interpello n. 1/2017, ha risposto a un quesito relativo all'articolo 23, D.Lgs. 81/2008, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione penale n. 40590/2013, in merito alla legittimità della vendita di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale e impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, qualora nel contratto sia prevista la loro messa a norma prima dell'utilizzo da parte dell'acquirente.

È stato inoltre chiesto se l'esposizione a fini commerciali di tali oggetti possa costituire in sé una violazione del dettato normativo.

Premesso che le norme vietano la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature, dispositivi e impianti non conformi, e che la giurisprudenza in materia ha affermato che il divieto possa subire un qualche temperamento in chiave derogatoria se la vendita è effettuata per un esclusivo fine riparatorio in vista di una futura utilizzazione del bene, la Commissione ritiene che la circolazione di attrezzature di lavoro, DPI o impianti non conformi, senza alcuna previsione di utilizzazione, ma con esclusivo e documentato fine demolitorio o riparatorio per la messa a norma, così come la mera esposizione al pubblico, non ricadano nell'ambito di applicazione della norma citata.